Seminari Mi.S.E. - Confindustria

«L'attività della Guardia di Finanza nella lotta alla contraffazione»

Intervento del Ten. Col. t.ST Gaetano Senatore

Caserta, 24.09.2013

INDICE DEGLI ARGOMENTI

- **Cos'è la contraffazione?**
- **Il marchio**
- **Tutela penale**
- **Casi pratici**
- **Il ruolo della Guardia di Finanza**

COS'È LA CONTRAFFAZIONE?

Violazione di norme per lo sfruttamento esclusivo di informazioni relative ad un bene o al suo utilizzo, tesa ad imitare l'aspetto dei prodotti originali e sfruttarne la notorietà per la commercializzazione di prodotti similari.

COS'È LA CONTRAFFAZIONE?

Concorrenza sleale

Violazione norme di sicurezza e salute

Sfruttamento manodopera – riduzione in schiavitù

Criminalità / Illegalità

Evasione fiscale e contributiva

Il marchio

Qualunque segno, suscettibile di essere rappresentato graficamente, idoneo a distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli delle altre

Codice della Proprietà Industriale (artt. 7-28) **Codice Civile (artt. 2569-2574)**

REQUISITI

Originalità

Verità

Novità

Liceità

®

Kinder®

TUTELA PENALE

Titolo VII del codice penale, “Dei delitti contro la fede pubblica”, Capo II “Della falsità in sigilli o strumenti o segni di autenticazione, certificazione o riconoscimento”

ART. 473

ART. 474

ART. 474-*bis*

ART. 474-*ter*

ART. 474-*quater*

ART. 475

ART. 517

La Legge n. 99 del 23 luglio 2009 ha ampiamente riformato le norme del codice penale dedicate alla tutela dei diritti di proprietà industriale.

TUTELA PENALE

La nuova architettura normativa poggia principalmente sui seguenti capisaldi:

- ✓ l'art. **473 c.p.**, sdoppiato in due fattispecie, di cui la prima è costituita dalla contraffazione o alterazione o utilizzo dei marchi e dei segni distintivi, mentre la seconda è l'analoga condotta concernente i brevetti, i disegni o i modelli industriali

- ✓ l'art. **474 c.p.**, anch'esso sdoppiato in due fattispecie, per cui continua ad essere punita con la reclusione fino a 2 anni la detenzione per la vendita, la vendita e la messa in circolazione di **prodotti** con marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, mentre l'introduzione nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, di prodotti con marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, è sanzionabile con la reclusione da 1 a 4 anni

GLI ARTT. 473 E 474 C.P.

Bene giuridico tutelato: PUBBLICA FEDE

→ Affidamento dei cittadini nei marchi o segni distintivi

La realizzazione di un inganno nel singolo acquisto non è elemento integrativo della fattispecie.

Rilevanza del **FALSO GROSSOLANO**

Quando le caratteristiche intrinseche del prodotto e del marchio che con esso si identifica sono tali da escludere immediatamente la possibilità che una persona di comune avvedutezza e discernimento possa essere tratta in inganno.

TUTELA PENALE

- l'art **474 bis c.p.**, che prevede la **confisca obbligatoria** delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono l'oggetto, il prodotto od il profitto; è inoltre previsto che, nei casi in cui non sia possibile eseguire il provvedimento di confisca, il giudice ordina comunque la **confisca** dei beni risultati nella disponibilità del reo, **in equivalenza** del valore corrispondente al profitto;

- gli artt. **474-ter e 474-quater c.p.**, che, per entrambi i suddetti reati, prevedono specifiche circostanze **aggravanti** ed **attenuanti**.

In sostanza, l'azione di contrasto alla contraffazione assume un approccio nettamente differenziato a seconda che ci si trovi di fronte a fatti e fenomeni "*non organizzati*" o "*organizzati*", per cui un trattamento sanzionatorio più severo viene riservato alle "imprese della filiera del falso" che generano danni molto più gravi e persistenti al funzionamento del mercato.
Le pene sono diminuite nei confronti del colpevole che si adopera per aiutare concretamente l'autorita' di polizia o l'autorita' giudiziaria nell'azione di contrasto alla contraffazione nonché nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura dei concorrenti negli stessi, ovvero per la individuazione degli strumenti occorrenti per la commissione dei delitti medesimi o dei profitti da essi derivanti.

L'ART. 517 C.P.

L'art. **517 del c.p.** relativo alla vendita di prodotti con segni mendaci o "imitativi" di altri, a norma del quale chiunque pone in vendita o mette in circolazione opere dell'ingegno con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti ad indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a 20.000 euro.

TUTELA PENALE

DIFFERENZE:

- l'art. 474 c.p. punisce la riproduzione integrale, emblematica e letterale del segno distintivo o del marchio ovvero l'alterazione e la riproduzione parziale di essi, realizzata in modo tale da potersi confondere col marchio o col segno distintivo protetto;

- per l'ipotesi di cui all'art. 517 c.p., invece è sufficiente che i nomi, marchi o segni distintivi, portati dai prodotti posti in vendita, risultino semplicemente ingannevoli, per avere anche pochi tratti di somiglianza con quelli originali, della cui morfologia siano, comunque, solo imitativi e non compiutamente riproduttivi.

TUTELA PENALE

- l'art. **517 quater c.p.**, a mente del quale chiunque contraffà o comunque alteri le **indicazioni geografiche** o le **denominazioni di origine** di **prodotti agroalimentari** e chiunque introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione prodotti agroalimentari con le indicazioni o denominazioni contraffatte…

- l'**art. 4, commi 49, 49-*bis* e 49-*ter*, della legge n.350 del 24 dicembre 2003**, modificata da ultimo dal D.L. n. 135 del 2009, convertito nella L. n. 166 dello stesso anno, che mirano a contrastare le **false e fallaci indicazioni di origine**. Il comma 49, in particolare, prevede che chiunque introduce in commercio, **fin dalla loro presentazione in dogana**, merci che recano false o fallaci indicazioni di **provenienza ed origine**, è sanzionato ai sensi dell'art.517 del c.p.. Attraverso il comma 49-*bis* è stata introdotta una sanzione amministrativa per coloro che, titolari o licenziatari del marchio, non riportano indicazioni precise ed evidenti sulla provenienza estera della merce, mentre l'art. 49-*ter* regola l'eventuale confisca dei beni.

CASI PRATICI

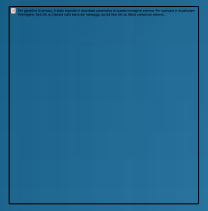

CORTE DI CASSAZIONE

Sentenza 12 gennaio – 19 aprile 2012, n. 15080

«….omissis… l'apposizione della dicitura "falsi d'Autore" su prodotti industriali recanti marchi contraffatti non esclude l'integrazione del reato di cui all'art. 474 cp (Cass. pen., sez. V, 25.9.2008, n. 40556, con riferimento anche all'apposizione della diversa dicitura "fac simile"); infatti il reato in esame configura una fattispecie di pericolo contro la fede pubblica per la cui integrazione ***è sufficiente anche la sola attitudine della falsificazione ad ingenerare confusione****, con riferimento non solo al momento dell'acquisto, ma anche a quello della successiva utilizzazione del prodotto contraddistinto dal marchio contraffatto (Cass. pen., sez. V, 1.7.2009, n. 40170). Di qui consegue anche che non può parlarsi di reato impossibile là dove la contraffazione sia grossolana o anche ove le condizioni di vendita - per il prezzo praticato, il luogo di esposizione, le caratteristiche personali del venditore - siano tali da escludere la possibilità ragionevole che i clienti vengano tratti in inganno ….omissis…»»*

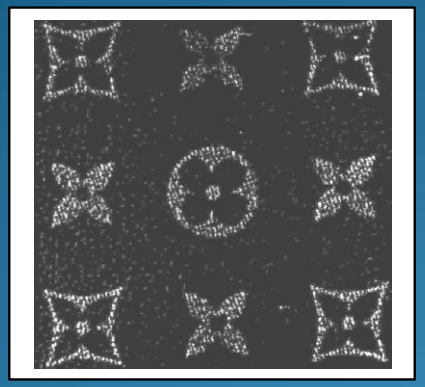

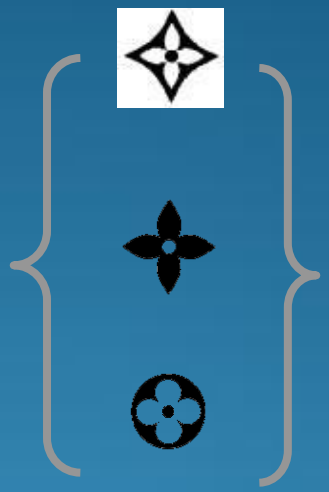

E' sufficiente l'imitazione, anche parziale, di un marchio ovvero la sua alterazione o riproduzione nei suoi elementi essenziali

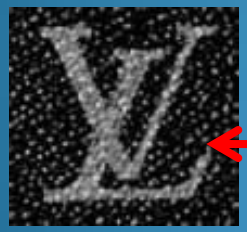

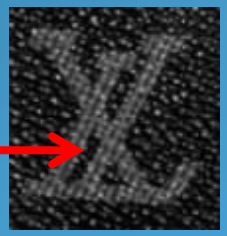

Contraffatto

Contraffatto

CORTE DI CASSAZIONE
Sentenza 19 gennaio 2012, n. 22225

«….omissis… il delitto di ricettazione (art. ***648 c.p****.) e quello di commercio di prodotti con segni falsi (art.* ***474 c.p****.)* ***possono concorrere****, atteso che le fattispecie incriminatrici descrivono condotte diverse sotto il profilo strutturale e cronologico, tra le quali non può configurarsi un rapporto di specialità, e che non risulta dal sistema una diversa volontà espressa o implicita del legislatore …… omissis…..*

L'acquirente finale di un prodotto con marchio contraffatto *(o comunque di origine e provenienza diversa da quella indicata)* ***risponde dell'illecito amministrativo previsto dal D.L. 14 marzo 2005, n. 35*** *(modificato dalla L. 23 luglio 2009, n. 99)* ***e non di ricettazione o di acquisto di cose di sospetta provenienza*** *(art. 712 c.p.), attesa la prevalenza del primo rispetto ai predetti reati alla luce del rapporto di specialità desumibile dall'avvenuta eliminazione della previgente clausola di riserva ''salvo che il fatto non costituisca reato'''.»*

GIURISPRUDENZA DI LEGITTIMITÀ

La Suprema Corte di Cassazione ha inoltre:

- confermato che l'apposizione di diciture rivelatrici della falsità quali «*fac-simile*», «copia d'autore» o «falso d'autore» su prodotti industriali recanti marchi contraffatti **non ha alcun rilievo per escludere la sussistenza del delitto di cui all'art. 474 c.p**.;

- rimarcato che la liceità dell'uso del marchio è subordinata alla duplice condizione del rispetto dei principi di correttezza professionale e della rispondenza ad una funzione **meramente descrittiva e non distintiva**, al fine di evitare il cosiddetto ''rischio di agganciamento'', ossia la possibilità che il marchio divenga mezzo di indebito sfruttamento della fama spettante al titolare della privativa industriale;

- ribadito che **sono oggetto di confisca obbligatoria**, e quindi di sequestro preventivo ad essa funzionale, **gli immobili utilizzati per il deposito di prodotti commerciali contraffatti**, in quanto si tratta di beni ''che sono serviti a commettere il reato'' di commercio di prodotti con segni falsi.

I NUMERI DELLA CONTRAFFAZIONE IN ITALIA

“volumi d’affari” illeciti in crescita costante

**Oltre 5 mld di €
di minori
entrate fiscali**

IL RUOLO DELLA GUARDIA DI FINANZA

D. Lgs. 68/2001
competenza <u>generale</u> nel contrasto agli illeciti economico-finanziari

"Direttiva Pisanu": tutela dei marchi, brevetti, *know-how,* etc.

Reparti Speciali

coop internazionale

organizzazione

+ 700 Reparti operativi

frontiere

funzioni

controllo economico territorio

investigazioni

Approccio operativo trasversale

Risalire la “filiera del falso”

Approccio operativo trasversale

INTERVENTI DELLA GUARDIA DI FINANZA

CONTRAFFAZIONE, SICUREZZA PRODOTTI E TUTELA DEL "MADE IN ITALY"		2013 luglio
Interventi	n.	6.531
Persone segnalate all'Autorità Giudiziaria	n.	5.267
Persone arrestate	n.	50
Prodotti sequestrati per :		
- contraffazione	n.	34.466.618
- tutela del *made in Italy*	n.	2.713.179
- sicurezza prodotti	n.	27.075.470
Totale sequestrato	n.	64.255.267
di cui :		
- Moda	n.	16.501.815
- Elettronica	n.	12.752.179
- Beni di consumo	n.	25.971.667
- Giocattoli	n.	9.029.606

INTERVENTI DEL CORPO NELLA PROVINCIA DI CASERTA

CONTRAFFAZIONE, SICUREZZA PRODOTTI E TUTELA DEL "MADE IN ITALY"		2013 luglio
Interventi	n.	114
Persone segnalate all'Autorità Giudiziaria	n.	80
Persone arrestate	n.	4
Prodotti sequestrati per :		
- contraffazione	n.	28.473
- tutela del *made in Italy*	n.	51.792
- sicurezza prodotti	n.	542.638
Totale sequestrato	n.	622.903
di cui :		
- Moda	n.	63.420
- Elettronica	n.	22.469
- Beni di consumo	n.	537.014
- Giocattoli	n.	0

GUARDIA
di
FINANZA
HOGAN

HOGAN

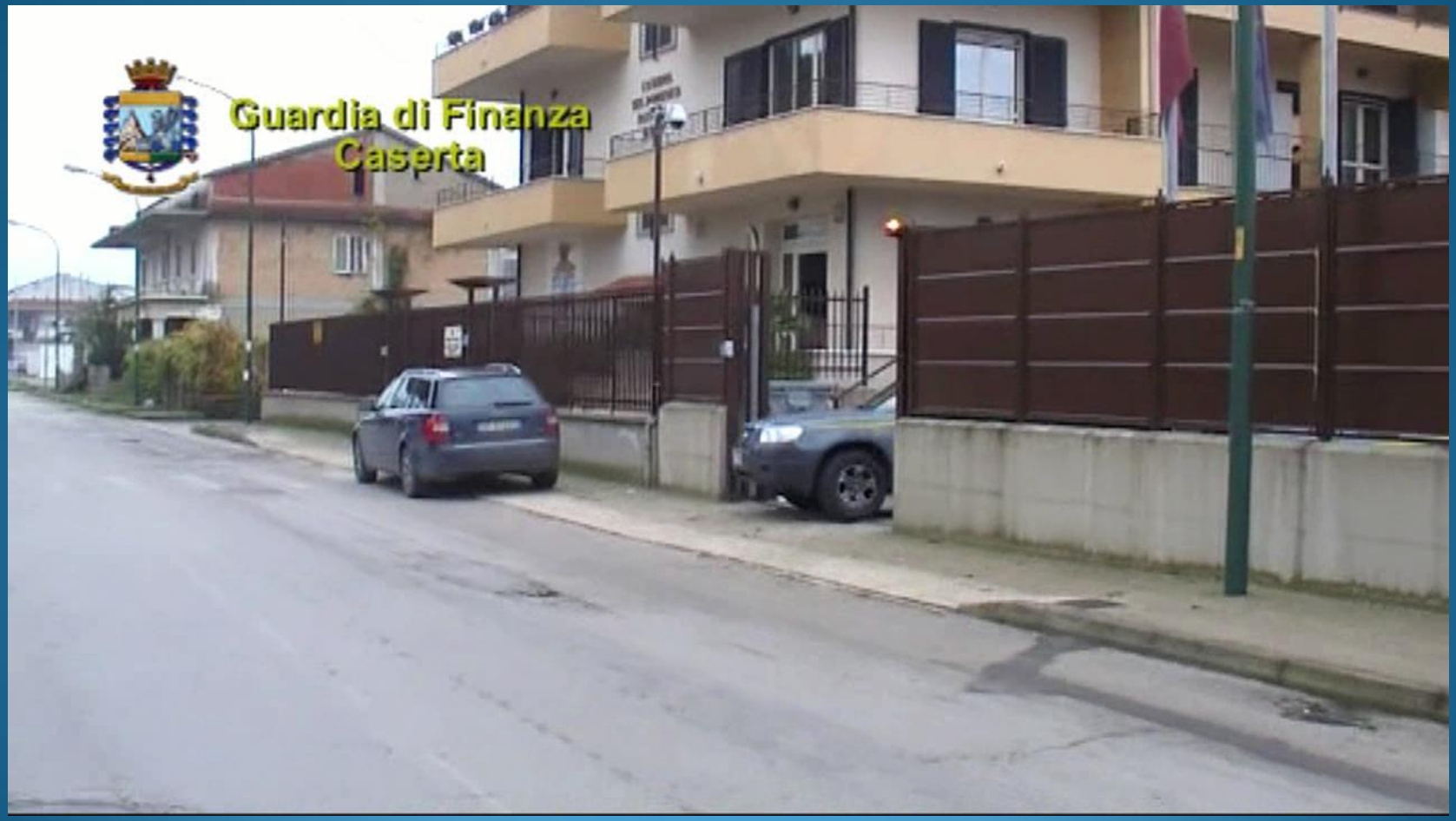
Guardia di Finanza
Caserta

Guardia di Finanza
Caserta
GUARDIA DI FINANZA

GRAZIE PER L'ATTENZIONE